

**TRIBUNALE DI SPOLETO****RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DELL'ART. 67 D.lgs. 14/2019 CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI.****PER**

La Sig.ra **PANAITE MIHAIELA**, nata a Cracoani, in Romania, il 16 maggio 1975 e residente in Marsciano (PG), Via Ennio Garagnani n. 12 (C.F. PNTMHL75E56Z129N), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, e dall'Avv. Silvia Ceppi (C.F. CPPSLV72C42G478K) e dall'Avv. Ermes Farinazzo (C.F. FRNRMS74M21E919J), elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Perugia, via Favorita n. 9, giusta delega già in atti (comunicazioni via fax al n. 075/5727883 - pec. [silvia.ceppi@avvocatiperugiapec.it](mailto:silvia.ceppi@avvocatiperugiapec.it) – [ermes.farinazzo@avvocatiperugiapec.it](mailto:ermes.farinazzo@avvocatiperugiapec.it))

**PREMESSO**

- **che**, in data 11 dicembre 2024, la Sig.ra Panaite Mihaiela (All. 1) presentava, innanzi all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto domanda di accesso alla procedura ristrutturazione dei debiti del Consumatore, con allegata relazione (All. 2)
- **che** la procedura veniva rubricata al n. 19/2024;
- **che** venivano nominate, quali gestori della procedura l'Avv. Valeria Tocchio e l'Avv. Letizia Mesca, le quali procedevano all'audizione della Sig.ra Panaite;
- **che** la procedura veniva sospesa in attesa dell'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso;
- **che**, in data 19 dicembre 2025, la Sig.ra Panaite, a mezzo dei propri procuratori, inviava relazione integrativa con modificazione del piano (All. 3);
- **che** sussistono, nella fattispecie in esame, i presupposti per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- che infatti:
  - la Sig.ra Panaite è consumatrice;



- risulta trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. C, del CCII;
  - non ha fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
  - ha fornito documentazione idonea a ricostruire la situazione economica e patrimoniale ed ha collaborato a tal fine con il Gestore;
  - non ha determinato, come si vedrà in seguito, il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- **che**, tutto ciò premesso si presenta la domanda nei termini appresso indicati:

## I

### SITUAZIONE DEBITORIA DELLA SIG.RA PANAITE

L'esposizione debitoria della Sig.ra Panaite consiste, esclusivamente, nel debito derivante dal mutuo ipotecario, contratto in data 28 maggio 2009, con la Banca Popolare di Ancona (ora Grogu Spv S.r.l.), con un residuo di **euro 146.030,74**.

In particolare, in data 28 maggio 2009, la Sig.ra Panaite acquistava, unitamente al proprio precedente marito, omissis, l'immobile oggi oggetto di esecuzione immobiliare, accedendo un mutuo ipotecario cointestato (All. 4).

Per i motivi che poi verranno specificati, dall'anno 2013 le rate di mutuo non venivano più corrisposte regolarmente e la Grogu Spv S.r.l., in data 20 luglio 2022, notificava alla Sig.ra Panaite e al omissis atto di precetto per il pagamento della suddetta somma (All. 5).

In data 27 settembre 2022, la Grogu Spv S.r.l. pignorava l'immobile di cui sopra, attualmente di proprietà della Sig.ra Panaite e dell'attuale marito, omissis (il quale, nel 2019, acquistava la quota di proprietà del Sig. omissis – All. 6), sito in Marsciano, Via E. Garagnani n. 12, meglio individuato al NCEU di detto Comune, al foglio 152, part. 2156, sub 3 e sub 2 (All. 7).

E' pendente, quindi, esecuzione immobiliare numero 125/2022, innanzi al Tribunale di Spoleto, con vendita fissata per il giorno 29 gennaio 2026 (All. 8).

Si specifica che il Sig. omissis non ha alcun debito nei confronti della Grogu spv S.r.l.



In particolare, come sopra detto, la Grogu Spv S.r.l. vanta il proprio credito unicamente nei confronti della Sig. ra Panaite e del Sig. omissis , come si evince dal precetto notificato agli stessi (All. 5).

## II

### **RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO**

Come sopra esposto, l'unico debito esistente in capo alla Sig.ra Panaite è quello derivante dal mancato pagamento del mutuo ipotecario, contratto per l'acquisto della casa familiare, come risulta anche dal report della Crif (All. 9).

Per il resto, la Sig.ra Panaite, seppur con mille difficoltà, è sempre riuscita a sostenere le spese quotidiane ma, per le cause che si vedranno, si è trovata in una situazione tale da non poter più sostenere le rate di mutuo.

Attualmente la Sig.ra Panaite riesce, con l'aiuto del proprio marito, Sig. omissis , a sostenere le spese per il sostentamento della famiglia ma non è in grado di far fronte alla situazione debitoria pregressa.

#### Queste le cause:

La Sig.ra Panaite, in data 26 settembre 1998, contraeva matrimonio con il Sig. omissis

Dal matrimonio nascevano due figlie, omissis

Nel 2009, i coniugi decidevano di acquistare l'abitazione, oggi pignorata, accedendo un mutuo con la Banca Popolare di Ancona (All. 5).

All'epoca, la Sig.ra Panaite lavorava con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa 1.500,00 euro al mese, come si evince dall'estratto del percorso lavorativo della stessa (All. 10), mentre il marito svolgeva un'attività imprenditoriale.

Quindi, non avevano alcuna difficoltà a pagare il mutuo, tanto che lo stesso è stato pagato regolarmente sino all'anno 2013.

Le rate di mutuo venivano pagate con addebito su un conto cointestato tra i coniugi, ove confluivano gli stipendi di entrambi.



Nel 2013, tuttavia, il rapporto coniugale entrava in crisi, con episodi di violenza del Sig. Tafta nei confronti della Sig.ra Panaite, che davano luogo anche a procedimenti penali, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Spoleto del 28 marzo 2018 (All. 11).

In data 8 dicembre 2014, la Sig. ra Panaite adiva il Tribunale di Foecsani, in Romania, per ottenere lo scioglimento del matrimonio, che veniva dichiarato in data 8 settembre 2015, poi confermata in appello nel 2016.

In concomitanza con l'inizio della crisi coniugale, nel 2013, la Sig.ra Panaite cominciava ad avere difficoltà economiche, in quanto la società in cui lavorava falliva e la Sig.ra Panaite si trovava senza lavoro, come si evince dall'estratto del percorso lavorativo della stessa (All. 12).

Quindi, la Sig.ra Panaite concordava con il marito, Sig. omissis che il mutuo sarebbe stato pagato interamente dallo stesso e che la Sig.ra Panaite, con la propria indennità di disoccupazione, avrebbe provveduto a pagare le utenze della casa. Da quel momento e cioè dal 2013 la Sig.ra Panaite non versava più nulla sul conto corrente cointestato ma provvedeva, direttamente, al pagamento delle utenze di casa, così come concordato, convinta che il Sig. omissis provvedesse a pagare il mutuo.

Tuttavia, dopo qualche anno, la Sig. ra Panaite veniva a conoscenza del fatto che il marito, probabilmente sin dal 2013, non aveva più corrisposto alcunché.

In particolare, riceveva una lettera della Banca, nella quale si chiedeva il pagamento della somma di euro 23.000,00 per rate di mutuo non pagate.

A quel punto, la Sig.ra Panaite, seppure con difficoltà, decideva di riprendere il pagamento delle rate di mutuo e si accordava con il Sig. omissis per il pagamento separato delle rispettive quote di mutuo.

Tuttavia, dopo poco tempo, la Sig.ra Panaite veniva contattata dal direttore della Banca, il quale le comunicava che il Sig. omissis non stava corrisponendo la metà delle rate di mutuo.

A quel punto, considerando che la Sig.ra Panaite non era in grado di corrispondere l'intera rata di mutuo, interrompeva i pagamenti.

Nel frattempo, il Sig. omissis aveva lasciato l'abitazione.



Quindi, la Sig.ra Panaite, dall'anno 2014, si trovava a dover mantenere interamente le figlie, che a quell'epoca erano minorenni, in quanto il Sig. omissis non vi provvedeva, con un reddito che, nel frattempo, si era ridotto notevolmente, in quanto la stessa non aveva più un contratto a tempo indeterminato ma esclusivamente contratti a tempo determinato (salvo gli anni dal 2015 al 2019 in cui ha avuto un contratto a tempo indeterminato), come si evince dall'estratto del percorso lavorativo (All. 13).

La Sig.ra Panaite, nell'anno 2017, iniziava una relazione con il Sig. omissis il quale si trasferiva nell'abitazione in Marsciano, aiutandola economicamente anche al mantenimento delle figlie.

Nel 2019, il Sig. omissis acquistava dal Sig. omissis il 50% dell'abitazione, come sopra detto (All. 6) e, in data 9 settembre 2023, la coppia contraeva matrimonio (All. 14). La Sig.ra Panaite, anche con l'aiuto del Sig. omissis, in questi anni, è riuscita a far fronte alle spese necessarie per il proprio sostentamento e per mantenere le proprie figlie - atteso il totale disinteresse da parte del Sig. omissis - ma non è riuscita a pagare l'ingente somma dovuta alla banca.

Invero, anche il Sig. omissis per un pregresso problema finanziario, non è riuscito a contrarre un mutuo per aiutare la Sig.ra Panaite ad estinguere la situazione debitoria.

Dal 2025, la Sig.ra Panaite svolge attività di collaboratrice domestica, con un reddito di circa 1.400,00 euro (All. 15).

Vive nell'abitazione familiare insieme al marito ed alla figlia, omissis economicamente autosufficiente (All. 16).

Invero, l'atra figlia, omissis, seppur risultando residente con la famiglia, vive in realtà ad Ancona, presso la locale Caserma dell'Esercito Italiano.

### III

#### ATTIVO SITUAZIONE PATRIMONIALE

##### **a) BENI IMMOBILI**

La Sig.ra Panaite, come sopra detto, è proprietaria, insieme al proprio marito, Sig. omissis, dell'immobile, sito in Marsciano, Via E. Garagnani n. 12, oggetto di esecuzione immobiliare, con vendita fissata al 29 gennaio 2026.

Non ha altri beni immobili (All. 17);



**b) BENI MOBILI REGISTRATI**

La Sig.ra Panaite non ha alcun bene mobile registrato (All. 18);

**c) BENI MOBILI**

La Sig.ra Panaite è unicamente titolare di un conto corrente presso Poste Italiane Spa (All. 19) e di una Poste Pay (All. 20).

**IV****SITUAZIONE REDDITUALE DELLA SIG.RA PANAITE**

La Sig.ra Panaite, nel 2023 e nel 2024 ha lavorato solo alcuni mesi.

Dal 24 luglio 2025, ha un contratto a tempo indeterminato, quale addetta alle pulizie, presso la Sig.ra omissis presso l'abitazione di quest'ultima, in San Venanzo (TR), percependo uno stipendio mensile di 1.400,00 euro (All. 21).

Le dichiarazioni dei redditi della Sig.ra Panaite negli anni precedenti sono state le seguenti:

- anno 2025, relativo ai redditi 2024: euro 9.302,27 per attività presso la Punto Tre S.r.l., oltre ad euro 3.725,00 a titolo di disoccupazione (All. 22)
- anno 2024, relativo ai redditi 2023: euro 4.945,74 per attività presso la Punto Tre S.r.l. (All. 23);
- anno 2023, relativo ai redditi 2022: euro 6.135,00, a titolo di disoccupazione (All. 24).

**V****NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE REDDITUALE DELLA FAMIGLIA**

La Sig.ra Panaite, come sopra detto, è sposata con il sig. omissis dal 9 settembre 2023 (All. 14).

I coniugi abitano, insieme alla figlia della Sig.ra Panaite, omissis presso l'abitazione oggetto di esecuzione immobiliare (All. 25).

L'altra figlia, omissis, pur risultando residente con la Sig.ra Panaite, in realtà vive ad ommissi presso la omissis, ove svolge la propria attività di militare (All. 26);

I redditi dei familiari, conviventi, con la Sig.ra Panaite sono i seguenti:



- Il Sig. omissi svolge attività lavorativa presso la società omissis omissi e presso il omissi percependo un reddito netto annuale di circa 23.000,00 euro, pari a circa 1.900,00 euro al mese (All. 27).

Il Sig. omissi inoltre, contribuisce al mantenimento delle figlie avute dal precedente matrimonio, corrispondendo la somma di euro 750,00 (All. 28);

- La Sig. ra omissi a svolge attività lavorativa presso la omissi percependo un reddito annuale di cica 13.950,00 euro (All. 29).

## VI

### FABBISOGNO DELLA FAMIGLIA

Le spese che vengono mensilmente sostenute dalla Sig.ra Panaite e dal Sig. omissis per il mantenimento della famiglia sono le seguenti:

- spese alimentari	1.000,00
- Utenze (acqua, luce, telefonia, tari ( <u>All. 30</u> ))	400,00
- Spese riscaldamento	200,00
- Spese varie (spese mediche vestiario)	<u>400,00</u>

**Totale** **euro 2.000,00**

## VII

### PROPOSTA

La proposta che la Sig.ra Panaite intende formulare è la seguente:

**1) Pagamento integrale dei seguenti crediti in prededuzione:**

- Compensi O.C.C. Spoleto ( <u>All. 31</u> )	euro 4.736,22;
- Compensi C.T.U. proc. esecutiva n. 125/2022 ( <u>All. 32</u> )	1.015,04
- Compensi Professionista delegale proc. esecutiva 125/2022 ( <u>All. 33</u> )	3.203,20
- Compensi IVG proc. esecutiva 125/2022 ( <u>All. 34</u> )	<u>2.171,44</u>

**Totale** **euro 11.234,89**

**2) Pagamento creditore ipotecario** nella misura del valore dell'immobile, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII **euro 91.008,00**

**3) Pagamento creditore ipotecario**, Grogu Spv S.r.l. nella parte chirografaria, nella misura del 30% **euro 16.506,82**

Per un totale generale di **euro 118.749,71**.



Tale somma verrà così corrisposta:

a) La Sig.ra Panaite, a mezzo del proprio marito, Sig. omissis il quale interviene, quale finanziatore esterno, corrisponderà, al momento dell'omologazione del piano, la somma di euro 20.000,00.

Tale somma verrà impiegata, quanto ad euro 6.389,68, per il pagamento delle spese della procedura esecutiva pendente.

La restante somma di euro 13.610,32 verrà corrisposta alla Grogu Spv Srl, quale acconto sulla somma dovuta in via ipotecaria, cosicché la somma da soddisfare in via ipotecaria sarà di euro 77.397,68.

Così facendo, la Grogu Spv S.r.l., sin dall'approvazione del piano, percepirà delle somme, così da non doversi applicare il periodo di moratoria previsto dall'art. 67 CCII.

b) Le restanti somme verranno soddisfatte, con il pagamento mensile di 1.000,00 euro, secondo il seguente piano:

- **Crediti in prededuzione**

**Importo complessivo:** € 4.736,22

**Decorrenza:** mese 1

**Durata:** mesi 1-5

Periodo	Importo mensile (€)	Totale (€)	Note
Mesi 1-4	1.000,00	4.000,00	Pagamento integrale
Mese 5	736,22	736,22	Saldo prededuzione
Mese 5 (eccedenza)	<b>263,78</b>	<b>263,78</b>	Trasferita al creditore ipotecario

**Totale prededuzione soddisfatto: € 4.736,22**

- **Creditore Ipotecario: 77.397,68 (91.008 -13.610,32 corrisposti al momento dell'omologa)**

**Credito complessivo:** € 77.397,68

**Decorrenza:** dal mese 5 (eccedenza)

**Durata:** mesi 5-83



Periodo	Importo mensile (€)	Totale (€)	Note
Mese 5 (eccedenza)	263,78	263,78	Da prededuzione
Mesi 6-82	1.000,00	77.000,00	Rate costanti
Mese 83	133,90	133,90	Saldo ipotecario

● **Creditori Chirografari (Grogu Spv S.r.l. nella parte in chirografo)**

**Credito complessivo:** € 16.506,82

**Decorrenza:** dal mese 83 (eccedenza)

**Durata:** mesi 83-99

Periodo	Importo mensile (€)	Totale (€)	Note
Mese 83 (eccedenza)	866,10	866,10	Da ipotecario
Mesi 84-98	1.000,00	15.000,00	Rate costanti
Mese 99	640,72	640,72	Saldo finale

**RIEPILOGO FINALE**

Categoria	Importo (€)
Prededuzione	4.736,22
Ipotecario	77.397,68
Chirografari	16.506,82
<b>Totale debiti</b>	<b>98.640,72</b>
<b>Durata complessiva</b>	<b>99 mesi (8 anni e 3 mesi)</b>
<b>Rata mensile</b>	<b>€ 1.000,00 fissi</b>

**VII**

**L'ASSENZA DELLE RAGIONI OSTATIVE DI CUI ALL'ART. 69, 1° COMMA, IN CAPO ALLA SIG.RA PANAITÉ.**

Si evidenzia come non sia imputabile alla Sig. ra Panaité alcuna condotta colposa o dolosa nella causazione della situazione di sovraindebitamento.

Invero, come risulta dalla documentazione prodotta, l'unico debito in capo alla Sig.ra Panaité è quello derivante dal mutuo ipotecario, non avendo alcun altro debito.



Come già evidenziato, al momento della conclusione di detto contratto di mutuo, avvenuta nel 2009, la Sig.ra Panaite era perfettamente in grado di pagare le rate.

Invero, aveva un contratto a tempo indeterminato e condivideva tale spesa con il proprio precedente marito, tanto che le rate di mutuo, sino all'anno 2013 sono state corrisposte. Dal 2013, sono cominciati i problemi per la Sig.ra Panaite.

Ed invero, la Sig.ra Panaite ha perso il lavoro, ha subito violenze dal marito, Sig. omissis il quale ha interrotto il pagamento del mutuo, ha lasciato l'abitazione, lasciando la Sig.ra Panaite da sola, senza redditi, a mantenere le due figlie.

Solo con notevoli sacrifici e con l'aiuto dell'attuale marito, Sig. omissis, la Sig.ra Panaite è riuscita a mantenere le proprie figlie.

## VII

### **IL VANTAGGIO DI TALE PROCEDURA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.**

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, così come prospettata, appare più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria.

Invero, in primo luogo, si evidenzia che il creditore ipotecario, in caso di vendita dell'immobile verrebbe soddisfatto solo in parte e cioè nella misura del valore dell'immobile, a cui andrebbero detratte tutte le spese della procedura pari, ad oggi, a circa 6.000,00 ma che subirebbero un aumento in ragione dello svolgimento delle ulteriori fasi della procedura esecutiva.

Con il piano in tale sede proposto, invece, le spese di procedura verrebbero corrisposte, integralmente, dalla Sig.ra Panaite sin dall'approvazione del piano, cosicché la Grogu spv percepirebbe, per intero, la somma pari al valore dell'immobile.

Inoltre, con il presente piano, la Grogu spv verrebbe soddisfatta anche per la parte del credito che supera il valore dell'immobile, cosa che non si realizzerebbe in caso di vendita.

Infatti, la Sig.ra Panaite ha proposto il pagamento del 30% del credito che residua dal valore dell'immobile.

Si consideri, inoltre, che con il presente piano la Grogu spv non dovrebbe sottostare neppure alla moratoria di cui all'art. 67 CCII, in percepirebbe, già dall'omologa del



piano, la somma di euro 20.000,00, di cui euro 13.610,32 verrebbero corrisposti direttamente alla stessa ed euro 6,389,68 verrebbero corrisposti per le spese della procedura.

Si consideri, anche, che l'immobile è già stato oggetto di 3 tentativi di vendita andati deserti e, con molta probabilità, anche il prossimo tentativo andrà deserto, con un notevole deprezzamento del bene (All. 35).

Infine, giova evidenziare che l'abitazione sottoposta ad esecuzione immobiliare è l'unica di proprietà della Sig.ra Panaite e del Sig. omissis (All. 36).

In caso di vendita dell'immobile si troverebbero costretti a reperire in locazione un'altra abitazione con evidenti difficoltà.

\*\*\*\*\*

Attualmente risulta, in capo alla Sig.ra Panaite come già sopra evidenziato, la seguente procedura esecutiva, pendente innanzi al Tribunale di Spoleto:

- esecuzione immobiliare numero 125/2022, con vendita fissata per il giorno 29 gennaio 2026 (All. 37)

Pertanto, si chiede che, in via preliminare, ai sensi dell'art. 70, 4° comma, CCII, il Giudicante voglia disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare numero 125/2022, pendente innanzi al Tribunale di Spoleto.

Tutto ciò premesso e considerato, in fatto e in diritto, la Sig.ra Mihaiela Panaite, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a codesto Tribunale, per ivi sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accertati i fatti descritti in premessa e svolte le formalità di rito,

- **adottare** i provvedimenti di cui all'art. 70, 4° comma, e, in particolare, disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare numero 125/2022, pendente innanzi al Tribunale di Spoleto;

- **omologare** il piano del consumatore, consentendole di accedere ai benefici di cui agli artt. 67 e ss. CCII.

Si allegano i seguenti documenti:



1. carta di identità e codice fiscale della Sig.ra Panaite;
2. istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento innanzi all'OCC di Spoleto e relazione;
3. modifica proposta;
4. contratto di mutuo;
5. atto di precetto;
6. contratto di compravendita quota immobile;
7. atto di pignoramento;
8. avviso di vendita per il giorno 29 gennaio 2026;
9. report Crif;
10. estratto percorso lavorativo Sig. Panaite relativo agli anni 2009-2013;
11. sentenza Trib. Spoleto, 28 marzo 2018;
12. estratto percorso lavorativo Sig.ra Panaite all'anno 2013;
13. estratto percorso lavorativo Sig.ra Panaite dall'anno 2013;
14. estratto certificato matrimonio tra Sig.ra Panaite e Sig. omissis
15. certificato residenza e stato di famiglia;
16. contratto di lavoro della figlia omissis
17. visura catastale;
18. visura PRA;
19. estratto conto Poste;
20. estratto conto Poste pay;
21. contratto di lavoro;
22. dichiarazione redditi 2025;
23. dichiarazione redditi 2024;
24. dichiarazione redditi 2023;
25. certificato stato di famiglia;
26. busta paga omissis
27. dichiarazione redditi Sig. omissis
28. attestati pagamento mantenimento figli Sig. omissis
29. dichiarazione redditi omissis



30. bollette utenze;
31. preventivo spese OCC Spoleto;
32. compensi C.T.U. proc. esecutiva 125/2022;
33. compensi Professionista delegato proc. esecutiva 125/2022;
34. compensi I.V.G. proc. esecutiva 125/2022;
35. avvisi di vendita precedenti;
36. visura immobili omissis e Panaite;
37. avviso di vendita per il giorno 29 gennaio 2026;
38. report Centrale rischi Banca Italia.

Perugia, 21 gennaio 2026.

Avv. Silvia Ceppi

Avv. Ermes Farinazzo

